



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Marche
LORO PEO

Ai dirigenti Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO

Ai dirigenti tecnici
LORO PEO

E p.c.:

REGIONE MARCHE

Agenzia Regionale Sanitaria

Settore Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro

C.A. Dirigente Fabio Filippetti

ars.funzione.sanitapubblica@regione.marche.it

Oggetto: Agenzia Regionale Sanitaria. Certificazioni mediche in caso di assenza scolastica.

Si trasmette la nota n. 9844 del 09 settembre u.s. dell'Agenzia Regionale Sanitaria acquisita a nostro Prot. AOODRMA n. 19708 del 12 settembre 2022 e relativa a quanto emarginato in oggetto a valere per l'anno scolastico 2022-2023.

Allegati n. 1: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0019708.12-09-2022

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202209121602 ARS Certificazioni mediche in caso di assenza scolastica

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro
Il Dirigente

Regione Marche



0009844|09/09/2022|R_MARCHE|ARS|SPUI|P

Al Direttore generale ASUR

Al Direttore sanitario ASUR

Ai Direttori SISP Aree Vaste ASUR

Ai Direttori Distretto sanitario Aree
Vaste ASUR

Pc Al Direttore generale USR Marche

Al Dirigente Settore Territorio ed
integrazione socio-sanitaria ARS

Oggetto: Certificazioni mediche in caso di assenza scolastica.

Si precisa, in merito all'oggetto, che in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1 aprile 2022 (Decreto-Legge 24 marzo 2022) non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 18 aprile 2019 all'art. 43 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico".

L'articolo prevede che *"nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:*

- a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica*
- b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina".*

A tale proposito, si evidenzia che anche la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 0001998 del 19/8/2022 "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023" riguardo il quadro normativo in relazione all'avvio dell'anno scolastico specifica che *"l'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico"*.

Ringraziando per la collaborazione e per la diffusione della presente nota a tutti gli interessati (compresi MMG/PLS) si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(dr. Fabio Filippetti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa